

REGOLAMENTO AIM PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI EX ART.7 LEGGE 4/2013

Premessa

Il presente Regolamento, elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 settembre 2021, ha lo scopo di delineare i requisiti e le modalità per la richiesta e il rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013.

Il presente Regolamento viene adottato nel rispetto della Legge 4/2013 e dei precetti ivi indicati e con specifico riferimento agli artt.7,8¹.

AIM è iscritta nell'elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 4/2013).

L'Attestazione di Qualità e di qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 è uno strumento reale di garanzia del consumatore rilasciato dalle associazioni professionali, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, relativamente:

- alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- al rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale delineati dall'associazione ai quali gli iscritti sono tenuti ad uniformarsi nell'esercizio dell'attività professionale;
- alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello del cittadino;
- all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale
- all'eventuale possesso di certificazione
- al rispetto degli obblighi formativi e di aggiornamento, della deontologia e delle regole associative.

¹ **Art. 7 Sistema di attestazione**

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8 Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

AIM, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 4/2013, nell'intento di tutelare i clienti dei propri associati e di valorizzare sul mercato la professionalità e le competenze dei propri iscritti ha messo a punto un sistema di verifica per il rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della Legge 4/2013.

AIM ha deciso di intraprendere il percorso di costruzione di un modello di attestazione «**dedicato**» che consente di rispondere alle esigenze specifiche dell'Associazione, dei professionisti iscritti e del settore di riferimento.

§§§

1) COME SI OTTIENE L'ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI AIM

1^ FASE – Invio domanda e requisiti

Il Socio che intenda ottenere l'Attestato di Qualità ai sensi della Legge 4/2013 deve inviare richiesta compilando l'apposita domanda.

La procedura per il rilascio prevede che il socio:

- sia in regola con le quote associative;
- sia assicurato con una polizza di RC professionale
- sia in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
- rispetti lo Statuto AIM, Codice Deontologico, Regolamenti e deliberazioni AIM
- rispetti l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione
- lavorare in musicoterapia
- non abbia subito un provvedimento disciplinare, tra quelli previsti all'art. 7 dello Statuto.

2^ FASE - Esame e verifica

Il Socio che abbia fatto richiesta secondo le modalità previste e in possesso dei requisiti di cui al punto precedente (1 fase) deve sottoporsi ad un esame da parte della Commissione AIM preposta alla verifica.

L'esame si articola in un test scritto con 20 domande a risposta multipla sui seguenti argomenti:

- a) codice deontologico, statuto e regolamenti associativi
- b) argomenti inerenti la Musicoterapia
- c) Legislazione vigente per il professionista della musicoterapia.

Come da delibera del cd del 15 gennaio 2022, la prova si considera superata con 15 risposte esatte su 20.

Le date per le sessioni di esame saranno pubblicate sul sito web dell'associazione con congruo preavviso.

In caso di esito negativo della prova:

- a) Nell'arco dello stesso anno il socio potrà sottoporsi a nuova verifica, saltando la sessione immediatamente successiva a quella non superata (nel caso in cui sia organizzato altro esame di attestazione immediatamente successivo) o comunque attendere un periodo congruo che consenta ai candidati di approfondire gli argomenti e colmare le lacune;
- b) inoltre è necessario la partecipazione almeno ad 1 incontro di aggiornamento organizzato dall'associazione sulle tematiche da approfondire.

- c) non è previsto alcun costo aggiuntivo da parte del socio per sostenere la prova di attestazione per la seconda volta. Nel caso in cui il socio abbia esiti negativi in due prove, dovrà attendere l'anno successivo e versare nuovamente la quota di 80€ per spese di segreteria e istruttoria.

3 ^ FASE - Rilascio dell'attestato

Al socio che abbia superato l'esame positivamente viene rilasciato l'attestato con validità triennale e con decorrenza 1 gennaio².

Per il primo rilascio dell'attestato è previsto il pagamento di un contributo di €.80,00(ottanta) per il rimborso di spese di segreteria ed istruttoria, mentre per i successivi rinnovi non sarà dovuto alcun contributo.

2) PROCEDURA PER IL RINNOVO ANNUALE DELL'ATTESTATO

Per il RINNOVO ANNUALE della attestazione nel secondo e terzo anno, il socio allo scadere dell'anno e contestualmente al versamento della quota associativa comprensiva di assicurazione, compila la richiesta di "rinnovo di attestazione" in cui dichiara, sotto la sua responsabilità:

- la regolarità nel pagamento delle quote associative
- l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale
- l'assenza di provvedimenti disciplinari.

In caso di mancata richiesta di rinnovo da parte del Socio, l'Attestato decadrà automaticamente. Il socio che non abbia richiesto il rinnovo dovrà effettuare una nuova procedura di rilascio di un nuovo attestato.

3) SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ATTESTATO

L'attestato di qualità può essere sospeso o revocato in ogni momento nel corso della sua validità, in seguito al riscontro di:

- a) irregolarità nel pagamento delle quote;
- b) irregolarità nell'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale;
- c) somministrazione di provvedimento disciplinare;
- d) sopravvenute incompatibilità;
- e) dichiarata cessazione dell'attività professionale;
- f) recesso o dimissioni dall'Associazione;
- g) contestate o riscontrate irregolarità tali da implicare un procedimento disciplinare che, su indicazione del Collegio dei Probiviri, richiedano una sospensione cautelare della validità.

4) COSA GARANTISCE IL POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE

² Art. 8 Legge 4/2013 "1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa."

Il Socio AIM con attestato di qualità:

- rispetta gli standard e i requisiti previsti e stabiliti da AIM;
- rispetta gli adempimenti previsti da Statuto, Regolamento e Codice Deontologico;
- è un professionista che adempie all'obbligo della formazione permanente (aggiornamento professionale continuo), previsto dalla Legge 4/2013;
- risponde a standard qualitativi nell'esercizio della professione;
- garantisce la tutela dell'utente;
- è assicurato con una polizza di RC professionale.

5) IL VALORE AGGIUNTO DEL POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALITÀ

Diversi e significativi i vantaggi per il socio che richiede l'attestazione:

- i Soci in possesso di attestazione saranno indicati in modo visibile nell'elenco dei professionisti AIM pubblicato sul sito
- Vantaggi utili per acquisire la Certificazione in Musicoterapia (convenzione AICQ-SICEV)
- Possibilità di presentarsi agli utenti con dicitura specifica
- Possibilità di partecipare a bandi pubblici e di iscriversi al nuovo Portale per il reclutamento della P.A.³

L'attestato di qualità è rilasciato sotto la responsabilità e a firma del Presidente AIM mentre la procedura di rilascio e controllo è svolta dall'apposita commissione incaricata dal Consiglio Direttivo.

L'attestato non è una forma di regolamentazione né condizione per l'esercizio della professione di Musicoterapeuta AIM. La professione è libera ed il possesso dell'attestato è una messa in evidenza delle competenze e della professionalità del socio e una forma di garanzia per l'utenza riconosciuta dalla Legge 4/2013.

³ Decr.L. 80/2021 modificato in sede di conversione in legge 113/2021 al comma 5: alla lettera a), dopo la parola: «professionisti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»